



*Ministero dell'istruzione e del merito  
Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale  
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

**PROCEDURA COMPARATIVA BANDITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 COMMA 1 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, PER LA COPERTURA DI 10 POSTI DI DIRIGENTE DI II FASCIA PRESENTI NELLA DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale *“Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante *“Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”* e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potestà regolamentare dello Stato;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 28 rubricato *“accesso alla qualifica di dirigente della II fascia”*;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 28, comma 1-ter, del menzionato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni possono bandire una procedura comparativa riservata al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale;

**VISTO** l'articolo 35-ter del citato decreto legislativo, rubricato *“Portale unico del reclutamento”*;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il *“Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”*;

**VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”*;

**VISTI** i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;



*Ministero dell'istruzione e del merito  
Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale  
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali ed i relativi decreti legislativi di attuazione 18 maggio 2018, n. 51 e 10 agosto 2018, n. 101;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

**VISTO** il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante l'equiparazione tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, recante *“Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”*;

**VISTA** la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

**VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca”*, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*  
*Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dell'istruzione ha assunto la nuova denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”*, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2024, n. 185;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 gennaio 2025, n. 6, recante *“Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito”*;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare l'art. 14 quater, comma 1, rubricato: *“Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito”*;

**VISTI** i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche comprese nel *“Comparto Funzioni Centrali”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante *“Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148”*;

**VISTO** il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 307 del 28 dicembre 2021, recante le modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

**VISTO** il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 28 settembre 2022, registrato dalla Corte dei conti il 21 novembre 2022, recante *“Adozione di linee guida per l'accesso alla dirigenza pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 80 del 2021”*;

**VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 del Ministero dell'istruzione e del merito, adottato con decreto ministeriale n. 146 del 22 luglio 2025;

**RILEVATA** la disponibilità dei posti nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito, rideterminata nel PIAO 2025-2027;

**CONSIDERATO** che per la qualifica prevista nel presente avviso, alla data del 31 dicembre 2024, la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari al 47%, quella del genere femminile è pari al 53% e che il differenziale tra i generi non risulta essere superiore al 30% e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 6 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non si applica al presente concorso il titolo di preferenza di cui



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*  
*Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

all'articolo 5, comma 4, lettera o) del predetto decreto in favore del genere meno rappresentato.

**RAVVISATA** la necessità di avviare, nei limiti dei posti vacanti in organico, una procedura comparativa, ai sensi dell'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, destinata al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale;

**DECRETA**

**Articolo 1**  
**(Posti a concorso)**

1. È indetta, ai sensi dell'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una procedura comparativa, per la copertura di n. 10 posti della dotazione organica del personale dirigenziale di seconda fascia del Ministero dell'istruzione e del merito.
2. La procedura è destinata al personale in servizio a tempo indeterminato che abbia maturato almeno cinque anni di servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito nell'area o categoria apicale e in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente per l'accesso alla dirigenza.

**Articolo 2**  
**(Requisiti di ammissione)**

1. Per l'ammissione al presente concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - b) maggiore età;
  - c) godimento dei diritti civili e politici;
  - d) idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;
  - e) essere dipendente a tempo indeterminato, appartenente ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito o di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di distacco funzionale, di comando o fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione e del merito;
  - f) aver maturato almeno cinque anni di servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito nell'area o categoria apicale.
  - g) possesso del titolo di studio di seguito indicato: Laurea magistrale (LM), Laurea specialistica (LS) oppure Diploma di laurea (DL).  
I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente ovvero sia stata attivata la predetta procedura per il riconoscimento dell'equipollenza o dell'equivalenza.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*  
*Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equivalenza sarà ammesso al concorso con riserva, purché alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbia già attivato la procedura di riconoscimento di cui alla normativa vigente, fermo restando che il medesimo provvedimento dovrà essere presentato prima della stipula del contratto di lavoro. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi.

- h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni, ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- i) non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

2. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.

3. I requisiti sopra elencati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura fissata nel presente avviso, nonché alla data dell'inquadramento nel ruolo dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito.

4. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione comporta l'esclusione dalla procedura, ovvero, nel caso di carenza degli stessi all'atto dell'immissione in ruolo, la decadenza dal diritto all'inquadramento.

### **Articolo 3**

#### *(Pubblicazione dell'avviso. Termine e modalità di presentazione della domanda)*

1. Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale "InPA", disponibile all'indirizzo internet "<https://www.inpa.gov.it/>" e sul sito istituzionale del Ministero "<https://www.mim.gov.it/>", nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di concorso".



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*  
*Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura disponibile sulla piattaforma di cui all'indirizzo <https://reclutamento.istruzione.it>, raggiungibile dal sito istituzionale del Ministero e dal portale "InPA". Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. Le domande possono essere presentate dal giorno 14 gennaio 2026, alle ore 11:00, al giorno 13 febbraio 2026, alle ore 23:59, a pena di esclusione dalla procedura. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

3. La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dalla piattaforma di cui al comma 2 che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

4. L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.

#### **Articolo 4**

##### ***(Contenuto della domanda di partecipazione)***

1. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita;
- b) codice fiscale e residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;
- c) di essere cittadino italiano o di altro stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- d) il godimento dei diritti civili e politici;
- e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) l'indirizzo PEC personale del candidato, al quale il candidato chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alla procedura;
- g) un recapito telefonico;



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*  
*Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

h) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione;

i) di essere dipendente dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero dipendente di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di distacco funzionale, di comando o fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione e del merito, in servizio da almeno cinque anni nell'area o categoria apicale;

j) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;

k) la lingua dell'Unione europea in cui intende sostenere il colloquio di cui all'art. 10, paragrafo 1, lettera b;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni, ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

m) di non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;

n) di non avere procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, salvo l'obbligo di dichiararli precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

o) il possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce;

p) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 11;

q) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 12 del presente avviso;

r) l'eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità (e fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica), di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame. A tal fine il candidato deve attestare di essere stato riconosciuto come persona con disabilità mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*  
*Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

La mancata allegazione sulla piattaforma di cui all'articolo 3, comma 2, di tale documentazione, entro i termini di presentazione della domanda, non consentirà all'Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta;

s) l'eventuale condizione di candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento, ai sensi degli articoli 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e 3, comma 4 - bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, facendo esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sulla piattaforma di cui all'articolo 3, comma 2, durante la fase di inoltro candidatura; quando richiesto, i files dovranno essere in formato .pdf.

Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di presentazione della domanda che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sarà valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potrà essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [dgruf@postacert.istruzione.it](mailto:dgruf@postacert.istruzione.it);

t) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del presente avviso.

2. Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul *format* elettronico. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sulla piattaforma di cui all'articolo 3, comma 2, durante la fase di inoltro della candidatura in formato pdf.

3. Il Ministero dell'istruzione e del merito effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione,



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*  
*Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia di regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né ha efficacia sanante dell'eventuale irregolarità della stessa.

5. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.

6. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione *online*, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in *home page* e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sulla piattaforma di cui all'articolo 3, comma 2. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.

7. Le comunicazioni personali relative alla presente procedura saranno inviate all'indirizzo PEC dichiarato nella candidatura. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni del recapito, ovvero da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC.

8. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove ed il relativo esito, è effettuata sul Portale "InPA" e sul sito istituzionale del Ministero. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

## **Articolo 5**

### ***(Esclusione dalla procedura)***

1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonché in caso di presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate agli articoli 3 e 4, l'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione è disposta con provvedimento del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie.

2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.

3. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura, l'Amministrazione dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla procedura e procede alla risoluzione del rapporto di lavoro ove già instaurato; sarà parimenti disposta la decadenza, con risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato, dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.



*Ministero dell'istruzione e del merito  
Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale  
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

## **Articolo 6**

### ***(Commissione esaminatrice)***

1. Con successivo provvedimento del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie, sarà nominata una commissione esaminatrice competente per l'espletamento di tutte le fasi della selezione, compresa la formazione della graduatoria di merito, che sarà composta da professionisti esperti nella valutazione degli ambiti di competenza nelle materie previste per le prove scritte e orali di cui agli articoli 9 e 10 del presente avviso.

## **Articolo 7**

### ***(Fasi della procedura)***

1. La procedura selettiva è espletata secondo le modalità di seguito indicate:

- a) una eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 8 del presente avviso;
- b) prova scritta di cui all'articolo 9 del presente avviso (max 100 punti);
- c) prova orale di cui all'articolo 10 del presente avviso (max 100 punti);
- d) valutazione dei titoli, di cui all'articolo 11 del presente avviso (max 30 punti).

2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio minimo di 70/100 nella prova scritta.

3. Ai fini della graduatoria finale sono ritenuti idonei i candidati che nella prova orale abbiano ottenuto un punteggio minimo di 70/100.

4. La procedura selettiva è volta alla valutazione anche delle capacità e attitudini con riferimento alle competenze, individuate a partire dal modello di competenze dei dirigenti della PA italiana previsto nelle "Linee guida di accesso alla dirigenza pubblica", adottate con decreto del Ministro della pubblica amministrazione del 28 settembre 2022.

5. Per l'espletamento della procedura, ivi compresa l'eventuale predisposizione dei quesiti da somministrare il giorno di svolgimento della prova preselettiva, il Ministero dell'istruzione e del merito si riserva di avvalersi di soggetti esterni, sulla base delle risorse disponibili e ferme restando le competenze della Commissione esaminatrice.

## **Articolo 8**

### ***(Prova preselettiva)***

1. In relazione al numero delle domande pervenute, si fa riserva di effettuare una prova preselettiva.

2. L'eventuale prova preselettiva consisterà nella somministrazione di un test di sessanta quesiti a risposta multipla da risolvere in ottanta minuti, comprendenti:

- 1) 10 quesiti di ragionamento verbale e logico;
- 2) 10 quesiti di diritto amministrativo;
- 3) 10 quesiti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito;



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*  
*Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

- 4) 5 quesiti in materia di codice dei contratti pubblici;
- 5) 5 quesiti in materia di privacy e anticorruzione;
- 6) 5 quesiti in materia di pubblico impiego;
- 7) 5 quesiti di diritto costituzionale;
- 8) 5 quesiti di diritto dell'Unione europea;
- 9) 5 quesiti di contabilità pubblica.

A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

- a) risposta esatta: +1 punto;
- b) mancata risposta: 0 punti;
- c) risposta errata: -0,35 punti.

3. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati con disabilità con percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, sarà effettuata, attraverso il predetto portale «inPA» e sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

5. La data e il luogo di svolgimento della prova saranno resi disponibili almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

6. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

7. I candidati regolarmente iscritti on-line che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul portale «inPA» e sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda.

8. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura, fermo restando le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

9. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date. La correzione della prova da parte della commissione esaminatrice avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*  
*Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova è reso disponibile mediante pubblicazione sul portale «inPA» e sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

10. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni, la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dalla procedura.

11. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

12. In esito alla prova preselettiva saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati collocatisi fino alla duecentesima posizione, oltre agli *ex aequo*.

**Articolo 9**  
**(Prova scritta)**

1. La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, è diretta ad accertare il possesso di una adeguata conoscenza del candidato negli ambiti giuridico-amministrativo, contrattualistico-contabile e organizzativo-gestionale, nonché della capacità e attitudine all'analisi, sintesi e risoluzione di problematiche afferenti alle funzioni dirigenziali. In particolare, la prova potrà vertere sulla conoscenza dei principali istituti attinenti alle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, codice dei contratti pubblici, contabilità di stato, normativa in materia di pubblico impiego e di reati contro la pubblica amministrazione, scienza dell'amministrazione, privacy e anticorruzione.

2. La prova scritta, della durata di cinque ore, consisterà in particolare, nella redazione di un elaborato diretto ad analizzare un caso pratico o quesito situazionale, illustrando gli istituti applicabili, le criticità, le opportunità e la soluzione legittima ritenuta più efficace da applicare al caso analizzato.

3. Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio massimo di 100 punti e si intenderà superata con un punteggio minimo di 70/100.

4. La Commissione esaminatrice procederà alla pubblicazione della griglia dei criteri sulla base della quale sarà valutata la prova, con particolare riferimento, alla chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione, capacità di risolvere problemi specifici, conoscenza degli istituti trattati, capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà e padronanza delle tecniche di argomentazione.

5. L'Amministrazione si riserva di svolgere la prova scritta mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali.

6. Nel corso della prova scritta, i candidati possono consultare fonti esclusivamente normative, primarie e secondarie, purché non commentate o annotate con dottrina e



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*  
*Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

giurisprudenza, né contenenti alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono ammessi manuali, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere.

7. L'avviso di convocazione per la prova scritta contenente il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà e con eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento è pubblicato sul portale «inPA» e sul sito istituzionale del Ministero, almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

8. I candidati regolarmente iscritti *online*, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul Portale "inPA". I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione *online* della domanda.

9. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore comporta l'esclusione dal concorso, fermo restando le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.

10. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla Commissione esaminatrice e comunicate attraverso il Portale "inPA".

### **Articolo 10**

#### **(Prova orale)**

1. La prova orale - cui accederanno i candidati che avranno conseguito nella prova scritta un punteggio minimo di 70 punti - consiste in un colloquio volto alla valutazione dell'esperienza professionale, delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali del candidato, secondo metodologie e standard riconosciuti, nonché all'accertamento:

a) del possesso delle competenze di cui all'articolo 7 del presente avviso e delle conoscenze dei principali istituti rientranti nelle materie di cui all'articolo 9, oltre che sulla conoscenza dell'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito;

b) della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua dell'Unione europea prescelta dal candidato, verificata attraverso la lettura, la traduzione di un testo e la conversazione. Viene, altresì, accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi.

2. L'avviso di convocazione per la prova orale contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà, è pubblicato sul portale «inPA» e sul sito istituzionale del Ministero almeno quindici giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

3. Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 100 punti e si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70/100.

4. L'assenza nella sede di svolgimento della prova orale per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dalla procedura, fermo restando le eventuali prove asincrone previste per le candidate in stato di gravidanza o allattamento.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*  
*Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

5. La prova orale di cui al presente articolo si svolge in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
6. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione esaminatrice, è pubblicato sul portale «inPA» e sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.
7. La Commissione esaminatrice, si riserva di pubblicare sul portale «inPA» e sul sito istituzionale del Ministero, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.

### **Articolo 11**

#### *(Valutazione dei titoli)*

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice e dalle sottocommissioni, ove nominate, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa.
2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
3. I titoli di studio oggetto di valutazione sono esclusivamente quelli ulteriori rispetto ai titoli previsti dal presente avviso per l'accesso al profilo dirigenziale.
4. La Commissione procede alla valutazione delle seguenti categorie di titoli, secondo i criteri di cui al presente articolo:
  - a) valutazione della performance di risultato individuale per l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, ottenuta nell'ultimo triennio utile (massimo 10 punti):
    - media superiore a 95 (o altro punteggio massimo riparametrato): 10 punti;
    - media pari o inferiore a 95 e superiore a 92 (o altro punteggio riparametrato): 7 punti;
    - media pari o inferiore a 92 e superiore a 90 (o altro punteggio riparametrato): 5 punti;
    - media pari o inferiore a 90 e superiore a 87 (o altro punteggio riparametrato): 3 punti;
  - b) Valutazione dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale (massimo punti 10):
    - 1) 0,50 punti per ciascuno dei seguenti titoli, fino ad un massimo di 1 punto: laurea triennale ulteriore rispetto a quella costituente il presupposto per il conseguimento della laurea specialistica utilizzata per l'ammissione alla procedura, master di I livello della durata di almeno un anno, in materie attinenti a quelle previste per la prova scritta;
    - 2) 0,75 punti, fino a un massimo di 1,50, per master di II livello della durata di almeno un anno, in materie attinenti a quelle previste per la prova scritta;



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*  
*Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

3) 1,25 punti per ciascuno dei seguenti titoli, fino ad un massimo di 2,50 punti: laurea specialistica, magistrale e diploma di laurea ulteriore rispetto al titolo utilizzato per l'accesso alla presente procedura, in materie attinenti a quelle previste per la prova scritta;

4) 1,25 punti per diploma di specializzazione, in materie attinenti a quelle previste per la prova scritta;

5) 1,75 punti per ciascuno dei seguenti titoli, fino ad un massimo di 3,50 punti: dottorato di ricerca e/o abilitazione professionale in materie attinenti a quelle previste per la prova scritta;

6) 0,50 punti per la titolarità di insegnamenti in corsi di studio di durata minima semestrale ogni 10 ore di insegnamento, fino a un massimo di punti 1,50, in materie attinenti a quelle previste per la prova scritta;

7) 0,50 punti per ciascuno dei seguenti titoli, fino ad un massimo di 1,50 punti: pubblicazione scientifica in relazione al grado di attinenza alle materie della prova scritta di cui all'articolo 9 del presente avviso.

c) Valutazione dei titoli di carriera e di servizio e degli incarichi rivestiti, in ragione del rapporto di pubblico impiego, alla data di pubblicazione dell'avviso (massimo 10 punti):

1) inclusione in una o più graduatorie finali di concorso pubblico o corso-concorso purché non seguita dall'assunzione in servizio, banditi da Amministrazioni, enti e soggetti pubblici, per l'assunzione in qualifica dirigenziale: 1 punto per ciascuna graduatoria fino ad un massimo di 5 punti;

2) anzianità di servizio al Ministero dell'istruzione e del merito in area o categoria apicale ulteriore ai cinque anni previsti quale requisito di ammissione: 0,50 punti per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi, fino ad un massimo di 5 punti;

I suindicati titoli di carriera e di servizio sono valutabili esclusivamente se svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, le autorità indipendenti, ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.

Il punteggio conseguito per i titoli concorre ai fini del calcolo del punteggio totale della graduatoria di cui all'articolo 12 del presente avviso.

5. I titoli di cui al comma 4, lett. b), sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'università e della ricerca, costituite anche in consorzio ovvero, ove si tratti di titoli di studio stranieri, se riconosciuti equivalenti secondo la normativa vigente. Per i titoli rilasciati da Università estere deve essere allegata la relativa dichiarazione di valore nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente; la valutazione avverrà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189 e per l'equipollenza ai sensi della Legge 11 luglio 2002, n. 148.

6. Con riferimento ai titoli rispetto ai quali il presente bando richiede l'attinenza alle materie oggetto della prova scritta, la Commissione esaminatrice provvederà a valutare gli stessi solo se attinenti e collegati alle materie predette, alle conoscenze specialistiche e alle competenze richieste per il profilo professionale messo a concorso.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*  
*Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

7. I titoli che, sommati ad altri, all'interno della medesima tipologia, o tra tipologie differenti, determinino un punteggio complessivo eccedente il valore massimo attribuibile al candidato, secondo le prescrizioni di cui al presente articolo, sono valutati entro i predetti limiti massimi di punteggio. Sono comunque valutati i titoli che attribuiscono al candidato il maggior punteggio conseguibile.

## **Articolo 12**

### *(Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie finali di merito)*

1. Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
2. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82.
3. I candidati in possesso di titoli di preferenza, secondo la normativa vigente, devono dichiarare nella domanda il titolo che dia diritto a tali benefici, da possedere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
4. L'Amministrazione pubblica sul portale «inPA» e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i candidati che hanno superato la prova orale devono far pervenire la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda.
5. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non è conforme a quanto prescritto dal bando.
6. La graduatoria finale di merito è approvata con decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.
7. Con lo stesso provvedimento, il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parità di merito, dei titoli di preferenza.
8. La graduatoria finale di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è pubblicata sul Portale "InPA" e sul sito del Ministero. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
9. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, dott.ssa Antonella Iunti.



*Ministero dell'istruzione e del merito  
Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale  
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

### **Articolo 13**

#### *(Accesso agli atti del concorso)*

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, nel rispetto della normativa vigente. Le richieste vanno inoltrate, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo [dgruf@postacert.istruzione.it](mailto:dgruf@postacert.istruzione.it).
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dal Ministero dell'istruzione e del merito previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura concorsuale.
3. Ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati.
4. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
5. L'Amministrazione può disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

### **Articolo 14**

#### *(Trattamento dei dati personali)*

1. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
2. Il candidato, in sede di compilazione della candidatura, dovrà dichiarare di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, la quale è consultabile all'apposito link sulla piattaforma di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'istruzione e del merito, nelle sue articolazioni organizzative centrali e periferiche.
4. I dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura medesima e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nonché per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, a cura delle persone individuate a tale scopo, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
5. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 e negli articoli 2-



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale*  
*Direzione generale per le risorse umane e finanziarie*

sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lettera a) e c) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.

6. I dati personali potranno essere comunicati unicamente a soggetti autorizzati che sono direttamente preposti a funzioni inerenti allo svolgimento del concorso, ivi compresi soggetti terzi, nonché alle strutture del Ministero ed alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico economica dei candidati, esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.

7. I dati raccolti potranno, inoltre, essere oggetto di diffusione unicamente nei casi e nei limiti specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

8. Il conferimento dei dati, tranne quelli indicati come facoltativi, è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena, rispettivamente, l'esclusione dalla procedura, ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

9. I dati conferiti verranno raccolti e trattati, per le finalità di cui sopra, con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

10. Ai candidati sono riconosciuti, ove applicabili, i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679, che potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento nelle modalità specificate nelle informative sul trattamento dei dati personali rese con le modalità indicate al precedente comma 2.

11. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

12. Il Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero dell'istruzione e del merito è contattabile all'indirizzo e-mail [rpdp@istruzione.it](mailto:rpdp@istruzione.it).

## **Articolo 15**

### *(Norme di salvaguardia)*

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente avviso, sospendere o rinviare lo svolgimento della procedura comparativa prima della sua conclusione, a suo insindacabile giudizio, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa all'inquadramento nel ruolo del personale dirigenziale del Ministero.
2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale.

IL DIRETTORE GENERALE

*Antonella Iunti*